



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI FOGLIZZO

COPIA ALBO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39**

OGGETTO :

REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2019 - EX ARTICOLO 20 DEL D. LGS. N. 175/2016.

L'anno **2020**, addì **ventuno**, del mese di **dicembre**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal **SINDACO**, ai sensi dell'art. 50, c. 2, del D.Lgs. 267/2000, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GALLENCA FULVIO	Sindaco	X	
SCIENZA ENRICO	Vice Sindaco	X	
CHIORINO GIANNI	Consigliere	X	
SISSOLDO GIUSEPPE	Consigliere	X	
PETRILLO VINCENZO	Consigliere	X	
BARONE CANDIDO	Consigliere	X	
FUSERO NOEMI	Consigliere	X	
ZANOLO PATRIZIA	Consigliere	X	
GENTILE ALESSIO	Consigliere	X	
CAMPASSO FEDERICA	Consigliere	X	
BATTAGLIA LAURA	Consigliere	X	
Totale		11	0

Assume la Presidenza nella sua qualità di **SINDACO** il Signor **GALLENCA FULVIO**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DETENUTE AL
31/12/2019 - EX ARTICOLO 20 DEL D. LGS. N. 175/2016.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone sinteticamente il punto il Sindaco Ing. Gallenca Fulvio ;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Richiamato l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TUSPP), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette" nei seguenti casi:

- ✓ se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSPP che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- ✓ in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2, impone la dismissione:
- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.
- ✓ il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;
- ✓ per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- ✓ l'art.20 vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
 - ✓ per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSPP (2017-2021);
 - ✓ infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Viste le linee guida emanate da Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016" Considerato altresì che le disposizioni del predetto articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

Dato altresì atto:

che l'articolo 20 vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/04/2015 oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate - approvazione. -
- il Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate e la relazione tecnica accompagnatoria del Comune di Foglizzo approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 32 in data 30/03/2017 e approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 30/04/2016, inviato alla corte dei conti tramite PEC - piemonte.saur@corteconticert.it in data 18/05/2015, protocollo n. 3046;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2016 oggetto "Comunicazione Relazione Conclusiva del processo di razionalizzazione delle Società Partecipate" trasmessa alla Sezione Regionale Piemonte della Corte dei Conti in data 12/04/2016 - protocollo n. 2618 tramite PEC a piemonte.controllo@coorteconticert.it ;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 18/12/2018 oggetto "Razionalizzazione annuale delle società partecipate - articolo 20 del dlgs. 175/2016;
- la deliberazione del consiglio comunale n. del ad oggetto: "Revisione ordinaria annuale delle società partecipate - articolo 20 del dlgs 175/2016" al 31/12/2018;

Dato atto che:

L'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 27/07/2017 con deliberazione n. 17,

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il comune di FOGLIZZO risulta ancora titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

1. **SMAT - SpA - Società Metropolitana Acque Torino - con una quota dello 0,00003%;**
2. **SETA SpA - Società Ecologica Territorio Ambiente con una quota dello 0,22 %;**
3. **TRM SpA Trattamento rifiuti metropolitani con una quota dello 0,00538%**

PRESO ATTO delle seguente nota trasmessa dalla Società Smat (Società metropolitana acque Torino) S.p.A., Prot. n. 72303 del 17/11/2020 - nostro Prot. n. 7581 del 17/11/2020, per mezzo della quale la Società dichiara che "Con riferimento alla revisione periodica della partecipazioni pubbliche anno 2020 - ex Art. 20 D.Lgs. 175/2016 si conferma che Smat S.p.A.:

- Ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- Ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13.04.2017.
- La società è pertanto esclusa, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto.";

Visto che , in applicazione del d. lgs. 175/2016, l'ufficio ha predisposto il **Piano di revisione ordinaria 2020** allegato alla presente atto (**Allegato A**) e corredato dall'apposita relazione tecnica, tenendo conto delle partecipazioni in portafoglio alla data del 31/12/2019;

VISTA la Relazione tecnica allegato **B)** dalla quale si evince che le partecipazioni possedute dal Comune di Foglizzo saranno mantenute in quanto sussistono le condizioni per il loro mantenimento ;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, Dr.ssa Elvira Pozzo ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),D.Lgs. n. 267/2000 del 13/12/2019 acquisito al protocollo dell'ente in data 17/12/2020 al numero 8257 ;

Ritenuto che questo Consiglio Comunale in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare il piano revisione ordinaria 2020;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lett.b) del D.L. 174 del 10/10/2012 convertito in legge 07/12/2012, n.213;

A tal punto il presidente invita i Consiglieri Comunali a votare l'approvazione del presente atto e, con votazione resa per alzata di mano si ha il seguente risultato:

n. 11 voti favorevoli
n. 0 voti contrari
n. 0 astenuti
su 11 consiglieri comunali presenti
n. 00 votanti

DELIBERA

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; Di approvare la ricognizione periodica ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2019 come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegato B) e dal "Piano di revisione periodica 2020" allegato A) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che all'esito della ricognizione **NON EMERGONO PARTECIPAZIONI** - da cedere/alienare - mettere in liquidazione - da fondere o incorporare

1. Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".
2. Di dare atto altresì che la società partecipata SMAT spa ha comunicato in data 17/11/2020 con nota acquisita al protocollo in data 17/11/2020 al n.ro 7581, che è da intendersi esclusa dall'applicazione del TUSP, in quanto, ai sensi dell'art. 26 comma 5 dello stesso decreto, è da considerarsi quotata, avendo adottato in data 30/06/2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati ed ha concluso il procedimento di quotazioni/collocamento in data 13/04/2017. Pertanto, la ricognizione, di cui si dà conto nell'allegato A, di SMAT spa e delle partecipate indirette di questa assume solo rilevanza ricognitoria.
3. Di trasmettere, attraverso l'apposita sezione dell'applicativo "partecipazioni" del Dipartimento del tesoro, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'articolo 17, del DL 90/2014 e smi, con le modalità ex DM 25/01/2015 e smi;
5. Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) e del revisore dei conti.
6. Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

Con ulteriore votazione in forma palese, con 11 voti favorevoli, 0 voto contrario e 0 consigliere astenuto:

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali come modificato dall'art. 3 - c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213

Favorevole regolarità tecnica _____

VIGORITO Dott.ssa Clelia Paola

Favorevole regolarità contabile _____

GERBALDO dr.ssa Gianna

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 28/12/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);

Foglizzo, lì 28/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
- X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del 18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Foglizzo, lì 28/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola